



TRIBUNALE DI FIRENZE

VERBALE DI RIUNIONE PER L'ALBO DEI CTU E L'ALBO DEI PERITI

Il giorno 10 ottobre 2024 alle ore 15,30, a seguito di invito del 3 ottobre 2024, sono presenti in collegamento da remoto tramite Teams:

Marilena Rizzo, Presidente del Tribunale reggente

Angelo Antonio Pezzuti, Presidente vicario del Tribunale

Anna Cardone, Laura Ognibene (verbalizzante) e Giuseppe Carotenuto, per la Segreteria della Presidenza – Ufficio CTU

Ester Nocera per la Procura della Repubblica

Salvatore Medaglia per l'Ordine degli Avvocati di Firenze

Simone Taruntoli e Paolo Calosi per l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Giovanni Dainelli per l'Ordine degli Architetti

Patrizia Bellosi per l'Ordine degli Assistenti Sociali

Francesca Piccioli per l'Ordine dei Chimici e dei Fisici

Enrico Terzani per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Carlo Maria Faggioni per l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Pietro Sangiovanni per l'Ordine dei Consulenti Del Lavoro

Elena Fanfani per l'Ordine dei Fisioterapisti

Daria Duranti per l'Ordine dei Geologi

Paolo Caroni per il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati

Alessandro Pini per l'Ordine delle Professioni Infermieristiche Firenze e Pistoia

Sandro Chiostrini per l'Ordine degli Ingegneri e per Ape Toscana

Massimo Martelloni per l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Antonella Cinotti per l'Ordine delle Ostetriche

Raniero Chiarenza per il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Maurizio Cortonicchi per l'Ordine dei Periti Industriali

Simone Mangini per l'Ordine degli Psicologi

Leonardo Capaccioli per i TRSM

Cristina Franceschini per l'Ordine dei Medici Veterinari

Elisa Vestri e Maria Beatrice Piemontese per la Camera di Commercio

Franco Pagani per Confassociazioni

Alessandro Ferrari per Confartamministratori - Confederazione Revisori
Amministratori Immobiliari Esperti

La Presidente Rizzo illustra che la riunione è stata indetta per i motivi indicati nella lettera di invito e precisamente per la definizione delle modalità operative per l'esame delle nuove domande di iscrizione agli albi dei CTU e dei Periti alla luce del D.M. 109/2023.

La riunione si pone nella medesima linea delle consultazioni avvenute all'epoca della redazione del Protocollo CTU finalizzate ad ottenere soluzioni condivise ed univoche per la soluzione di ricorrenti problematiche.

Entro la fine di ottobre dovranno essere convocati i Comitati per la tenuta dell'albo dei CTU e per la tenuta dell'albo dei periti all'interno dei quali saranno applicate le nuove regole previste dal DM 109/2023.

Espone le problematiche riscontrate nelle domande pervenute: con riferimento all'albo CTU su 52 domande (pari al 43 % delle domande totali) sono emerse in particolare problematiche relative alla dimostrazione del possesso della speciale competenza in materia di conciliazione e sul processo.

A tal proposito ricorda che con il Protocollo del 2017 era stato individuato, come requisito per la dimostrazione della speciale competenza tecnica, l'aver una cognizione generale e dimostrabile della conoscenza delle regole processuali attinenti alla ctu. Questa conoscenza poteva desumersi o dall'aver svolto 4 ctu/8 ctp o dall'aver frequentato un corso per ctu di 20 ore.

Il massiccio intervento riformatore della legge "Cartabia" nel codice di procedura civile in punto di speciale competenza rimanda al DM 109/2023 che fa un'elencazione piuttosto analitica dei requisiti che devono possedere i CTU ed in particolare dei criteri dai quali evincere la speciale competenza.

L'art. 4 del citato DM non elenca espressamente il requisito della conoscenza del processo e della mediazione, ma questo requisito compare al successivo art. 5 che indica i requisiti che deve contenere la domanda di iscrizione. L'art. 5 solleva un problema interpretativo laddove la lettera d) parla di "eventuali

specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico", facendo ritenere che tale conoscenza non sia indispensabile.

Pur tuttavia, la Presidente Rizzo ritiene che, attuando un'interpretazione sistematica e combinata dell'art. 5 con l'art. 3, tale requisito risulti indefettibile. Infatti l'art. 3, che disciplina il contenuto dell'albo, alle lettere e e f richiede: *il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi (lett. e) ed il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico (lett f).*

Dalla lettura complessiva dell'articolato del Decreto si evince quindi la indefettibilità del possesso di un'adeguata conoscenza del processo e dell'attività del consulente tecnico.

L'*eventualità* dell'art. 5 va letta dunque nel senso che non è necessaria la partecipazione a corsi ma può essere sufficiente la prova di aver acquisito esperienza attraverso la propria attività professionale.

La Presidente Rizzo propone quindi l'interpretazione che il requisito debba essere dimostrato o con la produzione di un attestato di partecipazione ad un corso di 20 ore o con la dimostrazione di avere maturato un'esperienza con modalità analoga a quella applicata in conseguenza del protocollo CTU.

Illustra poi un'altra questione che riguarda il 4 % delle domande in cui gli aspiranti hanno allegato la partecipazione a corsi che non appaiono adeguati alla legge e alle regole già condivise in quanto non dimostrano la conoscenza di tutti gli elementi previsti dalla legge e propone che a tali professionisti venga chiesta un'integrazione della documentazione.

Per il 7 % dei casi è emersa invece una questione relativa all'anzianità di iscrizione.

La Presidente richiama l'art. 4 nella parte in cui, con riferimento alla speciale competenza tecnica, parla di esercizio dell'attività professionale in modo effettivo e continuativo per almeno 5 anni.

L'art. 5 prevede tuttavia che questo requisito possa essere sostituito dal possesso di requisiti alternativi, evidenziando che devono essere posseduti almeno due di essi per superare il requisito dei cinque anni.

La Presidente propone quindi il rigetto della domanda per chi, in difetto dei 5 anni di iscrizione al proprio Ordine o Collegio professionale, non abbia dichiarato altro, se invece chi fa la domanda allega il possesso di altri requisiti e magari non li comprova adeguatamente, gli possiamo dare un termine per integrare la documentazione.

Aggiunge che sono emerse anche domande da parte di soggetti che non sono iscritti ad albi, ordini o alla Camera di commercio e ritiene che, in base alle regole previste dalla nuova normativa, esse non possano essere accolte, se non previa iscrizione almeno alla Camera di Commercio.

Per quanto riguarda invece l'albo dei periti, la Presidente Rizzo evidenzia che il DM 109/2023 va a dare specificazione alle disposizioni di attuazione al codice

di procedura civile e quindi si riferisce tipicamente ed esclusivamente ai consulenti tecnici di ufficio.

L'ufficio ha segnalato al Ministero la necessità di un intervento per l'albo dei periti attesa l'unicità del portale.

Il Ministero ha poi stabilito che si dovesse procedere nello stesso modo anche per i Periti, estendendo le griglie dei CTU anche ai Periti, specificando che l'unico elemento di differenza tra i due albi restasse solo per le tempistiche di iscrizione: per i ctu sono previste due finestre di iscrizione, mentre per i Periti è possibile iscriversi nel corso di tutto l'anno senza limiti temporali.

Sono state presentate 38 domande per l'iscrizione all'albo dei periti e quindi anche per questi aspiranti si pone il problema della verifica del possesso delle conoscenze esperte e dell'adeguata conoscenza delle regole del processo penale e delle attività del perito.

La Presidente propone di elaborare un protocollo analogo a quello dei CTU ma specifico per i periti su questi argomenti.

Il comitato dei periti che si riunirà a breve probabilmente non sarà in grado di valutare adeguatamente le domande pervenute e quindi dovranno essere prese determinazioni interlocutorie.

Carlo Maria Faggioni, per l'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale, ringrazia per l'esposizione e segnala di aver partecipato ad altri comitati di differenti Tribunale nei quali sono state date diverse opinioni sul punto della conciliazione ed auspica un'uniformità di interpretazione tra uffici.

Per il resto condivide le proposte.

Aggiunge che per quanto riguarda l'iscrizione da almeno 5 anni nell'Ordine emergono problemi per alcune categorie e cita l'esempio di un ingegnere che voglia iscriversi quale esperto nella proprietà industriale, senza però essere iscritto allo specifico ordine.

La Presidente Rizzo si riserva di verificare gli allegati al DM per dare una risposta coerente con la norma.

Precisa che il Tribunale di Firenze fa già uno sforzo di coinvolgere gli Ordini per trovare una condivisione ed un'uniformità nelle decisioni per tutti gli aspiranti all'iscrizione all'albo dei CTU e dei periti del Tribunale di Firenze, ma non è possibile un'uniformità tra gli uffici giudiziari.

Non condivide l'interpretazione data da altri Tribunali come riferita dall'ing. Faggioni sulla non necessarietà della conoscenza della conciliazione, sostenendo che nell'ambito della procedura civile esiste l'art. 696 bis che è la consulenza tecnica preventiva allo scopo di conciliazione della lite che si applica trasversalmente a tutti i tipi di ctu e non solo a quelle contabili.

Elisa Vestri e Maria Beatrice Piemontese per la Camera di Commercio segnalano che la Camera è vincolata ad un decreto ministeriale che deve essere applicato, evidenziando che non esiste la parificazione del Ruolo Periti ed Esperti con un ordine professionale e pertanto tale iscrizione non risulta abilitante all'esercizio della professione, non potendo peraltro essere neppure garantito l'obbligo di formazione professionale continua.

Forse si potrebbe argomentare che i soggetti non iscritti ad albi o ordini dovrebbero iscriversi ad associazioni professionali, evidenziando che le categorie della camera di commercio risalgono al 1968 e non tengono conto delle moderne professionalità.

La Presidente Rizzo rappresenta che la norma criticata in realtà era preesistente alla riforma ed il problema più rilevante non è per coloro che possono iscriversi ad un'associazione, ma per coloro che si autodefiniscono esperti in un settore senza però che per loro sia possibile iscriversi ad albi, ordini o associazioni e per i quali quindi la norma prevede che l'aspirante "deve" essere iscritto alla Camera di commercio.

Se il soggetto non è iscritto in un albo, ordine, associazione, camera di commercio non potrà essere iscritto all'albo dei ctu o dei periti.

Leonardo Capaccioli per i TSRM chiede chiarimenti sulla valutazione dell'anzianità di iscrizione.

La Presidente Rizzo ritiene che l'iscrizione equivalga all'esercizio dell'attività, a meno che non siano intervenute sospensioni. E su questo gli Ordini dovranno comunicare all'ufficio le eventuali variazioni dell'attività professionali.

Capaccioli chiede anche chiarimenti sulla conoscenza della conciliazione e del processo diversificati per il CTU e il perito.

La Presidente chiarisce che il requisito della formazione tecnico giuridica dovrà valere anche per l'iscrizione all'albo dei Periti perché di fatto il Ministero ha equiparato le disposizioni. Per questo ho proposto di definire un nuovo Protocollo relativo alla formazione o in alternativa all'esperienza maturata nel processo penale nell'ambito di un certo periodo di tempo.

Capaccioli propone di condividere i contenuti di tale tipo di formazione per offrire anche percorsi formativi uniformi e completi di tutti gli aspetti.

La Presidente propone ai presenti di inviare eventuali contributi sul tema.

Capaccioli chiede un chiarimento per quanto riguarda la verifica della formazione continua, precisando che l'organismo del suo Ordine a ciò preposto prevede una rendicontazione triennale non adeguatamente aggiornata.

La Presidente suggerisce di fare riferimento all'ultima rendicontazione disponibile, così si evita di avere problemi anche con i professionisti.

Franco Pagani per Confassociazioni riconosce l'attività pionieristica del Tribunale di Firenze e sottolinea che la normativa ha recepito gran parte del Protocollo CTU.

Ritiene essenziale, anche ai fini deflattivi, la formazione sulla conciliazione prevista dal DM 109/2023, tanto che è prassi che i giudici, nel conferire l'incarico di CTU, chiedano di tentare anche la conciliazione.

Precisa che i corsi organizzati prevedano già la formazione sulla conciliazione che non è andata ad assorbire una parte delle 20 ore, ma ha implementato le 20 ore del protocollo.

Propone di aumentare a 30 ore la formazione sulla conoscenza del processo con l'inserimento di 10 ore sulla mediazione.

Per quanto riguarda il discorso sollevato dalla Camera di Commercio ricorda che esiste al Mise ai sensi della legge 4/2013 un elenco delle associazioni che rilasciano l'attestato di competenza sui requisiti di formazione e che è vigente la legge regionale 73/2008 sulle associazioni riconosciute che partecipano ai lavori della Regione Toscana, essendo la materia di competenza regionale concorrente con quella nazionale.

Chiede se può essere fatto un quesito al Ministero per chiedere se sia equiparabile l'iscrizione di cui alla legge 73/2008 con quella della legge 4/2013 ai fini dell'attestazione che può rilasciare il presidente dell'Associazione per i propri iscritti.

A suo avviso va valorizzata la valutazione delle associazioni di riferimento sul possesso della speciale competenza, anche ricorrendo a specifiche certificazioni.

La Presidente Rizzo precisa che la legge non ha innovato sul contributo che deve offrire il componente dell'Ordine nelle riunioni del comitato, il quale deve essere adeguatamente informato sulle caratteristiche professionali e curriculari possedute dal richiedente.

Pretendere un'ulteriore certificazione inserendola tra i requisiti, sembra un ulteriore appesantimento e ritiene che, anche ai fini dell'affidamento sulle regole, debbano essere applicate le regole già scritte e condivise sui requisiti che devono essere posseduti.

Eventuali aumenti o modifiche di requisiti potrebbero essere oggetto di nuove regole pattizie per i futuri comitati.

Coloro che hanno prodotto qualcosa non ritenuto adeguato potranno essere invitati ad integrare, mentre le domande di coloro che non hanno prodotto alcuna documentazione a supporto andranno respinte.

Martelloni per l'Ordine dei Medici ritiene che le osservazioni della Presidente Rizzo siano coerenti con il lavoro finora svolto a Firenze che è stato in gran parte recepito dalla riforma.

Fa notare che la questione della speciale competenza era stata risolta con la previsione dell'allegazione del curriculum europeo, che a suo avviso risulta esauriente per quanto riguarda le specializzazioni mediche.

Condivide la necessità di inserire anche un corso sulla mediazione arrivando fino a 25 ore, come già previsto in alcuni corsi universitari già organizzati per i medici. Riconosce l'effetto deflattivo della conciliazione ed espone i numeri della riduzione del contenzioso, sia a livello locale che nazionale.

Ritiene opportuno un protocollo sui periti che a suo avviso è indispensabile soprattutto per la parte formativa e rappresenta che in ambito medico legale c'è già un adeguato approfondimento scientifico.

Ritiene adeguato valutare la formazione fatta nel triennio precedente.

Vede con favore la creazione di ulteriori associazioni per dare modo ad ulteriori soggetti di dare il loro contributo.

Pietro Sangiovanni per i Consulenti del Lavoro riferisce l'opinione dell'Ordine sull'adeguata formazione che non appare coerente con l'interpretazione spiegata dalla Presidente Rizzo perché a lui sembrava dimostrabile

esclusivamente dichiarando l'adempimento rispetto agli obblighi di formazione continua.

Precisa di essere involontariamente nella quota del 43% di aspiranti carenti di adeguata documentazione e chiede quale è il termine per l'integrazione.

La Presidente Rizzo si riserva di approfondire i termini usati dal legislatore, auspicando anche una soluzione condivisa, precisando che la procedura è ora gestita attraverso un portale ministeriale. Invita ad inviare eventuali integrazioni documentali.

Pagani si allontana alle ore 17,15 per concomitante impegno.

Enrico Terzani per l'Ordine dei Commercialisti ringrazia la Presidente per l'approfondita esposizione della normativa.

Illustra le regole sulla formazione professionale continua adottate dall'Ordine segnalando come essenziale il possesso della partita IVA, identificativo dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale.

Condivide la necessità del possesso della conoscenza della mediazione ed invita a tenere conto della formazione fatta dai professionisti iscritti all'albo dei mediatori presso la Camera di Commercio.

Per quanto riguarda la frequenza dei corsi osserva che essa è cosa diversa dalla partecipazione.

Terzani alle ore 17,20 si allontana per concomitante impegno istituzionale.

Sandro Chiostrini per Apet e Ordine degli Ingegneri rappresenta le difficoltà che ha riscontrato nella partecipazione alle riunioni del comitato CTU segnalando che ora le domande vengono presentate direttamente al Tribunale senza un preventivo vaglio dell'Ordine per quanto riguarda la verifica della speciale competenza posseduta.

Auspica l'adozione di una circolare esplicativa da parte del Tribunale, raccomandando ai professionisti di sottoporsi all'istruttoria preventiva dell'Ordine in modo da verificare la speciale competenza.

La Presidente Rizzo precisa che gli Ordini vengono portati a conoscenza della documentazione prodotta dagli aspiranti prima della riunione del comitato e ritiene che la richiesta circolare informativa sia piuttosto di competenza degli Ordini a tutela degli iscritti, sottolineando comunque il doveroso rispetto delle finestre temporali previste dalla norma.

Chiostrini si allontana alle ore 17,30

Francesca Piccioli per l'Ordine dei Chimici e dei Fisici sottolinea il ruolo degli Ordini, potenziato dalla riforma, nella ricerca e adozione di regole condivise.

Sottolinea che, con riferimento al proprio Ordine, alcuni professionisti rimangono iscritti solo per lo svolgimento di attività saltuaria (come ad esempio la CTU), mentre altri soggetti (professori universitari) sono autorizzati dalla legge a svolgere attività professionale senza essere iscritti. In questo

caso, l'Ordine non può controllare se il professionista abbia o meno la speciale competenza dichiarata.

Evidenza che dopo il Protocollo si sono ridotte al minimo (o addirittura azzerate) le iscrizioni all'albo dei CTU e tuttavia ritiene che un iscritto all'Ordine abbia comunque una competenza specialistica non posseduta da altri professionisti a volte nominati in cause in cui è richiesta una conoscenza della chimica o della fisica, pur riconoscendo le diversità tra categorie professionali.

La Presidente Rizzo precisa che il professore universitario, se vuole iscriversi all'albo dei CTU, deve essere iscritto all'Ordine.

Paolo Calosi per l'Ordine degli Agronomi e Forestali riferisce che l'Ordine ha organizzato un corso sulla mediazione per consentire agli interessati di avere un attestato e chiede se è possibile condividere tra gli Ordini i corsi singolarmente organizzati.

La Presidente Rizzo ritiene che la richiesta debba essere fatta alle associazioni che coordinano varie aree.

Daria Duranti per l'Ordine dei geologi condivide le argomentazioni della dott.ssa Piccioli e del dott. Calosi. Ricorda che dopo 30 anni di iscrizione il professionista può chiedere l'esonero dai crediti formativi e quindi per tali colleghi non vi è contezza se negli ultimi 5 anni abbiano svolto attività e sottolinea che alcuni di loro sono pubblici dipendenti senza partita IVA.

Martelloni riconosce che il problema della partita IVA si pone anche per alcune categorie di medici, quali ad esempio i dipendenti pubblici, e quindi ritiene che il mancato possesso della partita IVA non deve essere motivo di esclusione.

Alessandro Pini per l'Ordine degli Infermieri espone che per il suo Ordine quello che rileva è l'aspetto pubblico del lavoro, mentre vi è un'esperienza limitata nelle competenze processuali e di mediazione.

La Presidente Rizzo rileva che dagli interventi vi è stata una condivisione delle osservazioni e valutazioni preliminari da lei esposte e dell'opportunità di un protocollo sui periti.

Invita a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni.

Il verbale viene chiuso alle ore 17,55

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE
(Marilena Rizzo)

Laura Ognibene